

## Zone franche del sindacato di costituzionalità tra sacro e profano

di Camillo Benso di Ripalta

Ringrazio sentitamente Maria Rosaria Piccinni per avere dato importanza, con il suo contributo, a quello che voleva forse essere solamente uno sfogo e un *divertissement*: questa è peraltro l'ennesima prova della bontà dell'idea di confezionare questa "zona aforistica" di dibattito sul *forum*, dal momento che spesso attraverso essa, in maniera sintetica e informale, si riesce a cogliere più facilmente la radice dei problemi.

L'esautiva ricognizione di tutte le disposizioni normative in materia di cerimoniali pubblici e le riflessioni che la accompagnano dimostrano come questioni apparentemente di poco conto possano in realtà rappresentare sedi privilegiate di indagine per verificare l'effettività nell'applicazione dei principi costituzionali.

A tal proposito, vorrei svolgere alcune altre riflessioni:

1) solo apparentemente le fonti che regolano la materia possono dirsi "nuove". In realtà, di recente abbiamo solo dei DPCM, fonti incapaci di innovare ai regi decreti del 1868, 1927 e 1937 richiamati, in ragione della subordinazione nella gerarchia delle fonti: da ciò risulta che la materia è regolata in realtà da fonti precostituzionali, che non fanno altro che porsi nella scia dell'art. 1 dello Statuto albertino e della svolta confessionista imposta alla forma di Stato dal Regime fascista. Pare evidente, dunque, che si sia nella sostanza fermi "al 1929".

2) più volte, nel contributo, si fa riferimento alla "presenza di autorità religiose", mentre in realtà, l'unica presenza prevista è quella dei rappresentanti istituzionali della Chiesa cattolica, peraltro assimilati a cariche pubbliche, come acutamente notato a proposito dei vescovi.

3) infine, certamente il "nostro edificio costituzionale è caratterizzato dalla dimensione sociale e pubblica del fatto religioso", ma ciò solamente in quanto ogni libero sviluppo della personalità di ciascun singolo individuo, si manifesti esso in forma singolare o associato, ha pari dignità nel nostro ordinamento giuridico, non certo perché al fenomeno religioso, ammesso che lo Stato abbia strumenti per definire ciò che è religione, sia accordata una primazia sugli altri fenomeni promananti dagli individui e dalla società.

Scorrendo la ricca e articolata disamina delle fonti operata, mi pare che si possa concludere certamente nel senso dell'incostituzionalità di tale situazione normativa:

risultano infatti violati il principio di eguaglianza fra i singoli individui nella libertà religiosa (solamente i cattolici vedono rappresentata la loro dimensione religiosa nello spazio pubblico), il principio di separazione degli ordini (lo Stato assimila a cariche pubbliche i rappresentanti di una confessione in ambito temporale), il principio di eguale libertà fra le confessioni (solamente la Cattolica è libera di partecipare in posizione istituzionale alla cerimonie), il principio di eguaglianza fra i fenomeni promananti dalla società (perché solo la religione deve avere questo privilegio?), in una parola, il principio di laicità nella sua accezione più autentica, autorevolmente e mirabilmente scolpita nella splendida prosa di Carlo Cardia, prima della conversione dello stesso sulla via di Damasco: “Lo stato si pone come garante di una vita civile e sociale pluralista e competitiva e vede nel pluralismo ideologico e nel confronto dialettico condizioni necessarie per lo sviluppo della persona umana: questa la valutazione più saliente che si rinviene nell’art. 3 della Costituzione. In tanto i cittadini possono godere di pari dignità sociale, in quanto le loro opzioni, di qualunque segno, sono ritenute ugualmente idonee alla formazione della loro personalità. Se non viene attribuito alcun valore, positivo o negativo, alle opinioni, politiche o ideali, religiose o filosofiche, nessuna ideologia può aspirare ad alcun cenno di preferenza da parte dello stato, delle sue leggi e dei suoi organi. La laicità dello stato, intesa come garanzia di *imparzialità nel confronto ideologico*, assurge ad autentico valore costituzionalmente rilevante” (*Ateismo e libertà religiosa*, Bari, De Donato, 1973, p. 89).

Molto interessante anche il cenno alla giurisprudenza costituzionale: a meno di un autopromovimento della questione di legittimità costituzionale in sede di conflitto di attribuzione, che potrebbe però riguardare i regi decreti, non certo il DPCM, non si vede come tali norme possano essere portate all’attenzione del giudice delle leggi: per cui, anche in questo settore, siamo in bilico fra la zona d’ombra e la zona franca.

Nell’attesa di condizioni politiche più favorevoli alla piena realizzazione del principio di laicità dello Stato (ma le avremo mai in questo paese?), non resta dunque che riflettere, segnalare e denunciare le incostituzionalità, in qualsiasi settore dell’ordinamento si presentino e, ribadendo l’importanza delle questioni simboliche, sia lecito concludere affidando alla discussione le recenti considerazioni in tema avanzate da Martha C. Nussbaum, che rimarca come “una simile politica ... comunica alle minoranze che non entreranno nello spazio pubblico «a eguali condizioni». Chiede loro di vivere nello stato perenne di cittadini di secondo grado, andando incontro a una notevole umiliazione, visto che i cerimoniali pubblici ribadiscono continuamente che coloro che appartengono alle

minoranze non sono veramente eguali agli altri” (*Libertà di coscienza e religione*, Bologna, il Mulino, 2009, p. 68)

Forum di Quaderni Costituzionali

stituzionali